

COMUNE DI MARINEO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PEC: comuneo@pec.comune.marineo.pa.it

Al Sindaco


Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Comunale

Alla Commissario ad acta Dr. Girolamo Ganci

Al responsabile dei servizi finanziari

LORO SEDI



Oggetto: Trasmissione Relazione dell'Organo di Revisione sulle cause che hanno generato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 c.1 del D. Lgs. 267/2000

Con la presente, si trasmette, per il seguito di competenza, quanto in oggetto.

Marineo, li 26.06.2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Gervasi – Presidente

Dott. Antonino Maraventano - Componente

Dott. Graziano Viola - Componente

COMUNE DI MARINEO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione dell'Organo di Revisione

***Sulle cause che hanno generato il dissesto finanziario ai sensi
dell'art. 246 c.1 del D. Lgs. 267/2000***

Comune di Marineo



COMUNE DI MARINEO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Relazione economico - finanziaria dell' organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di dissesto finanziario ex art. 246 TUEL D.Lgs n° 267/2000.

Premesso che questo Organo di Revisione è stato nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 15.01.2018;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.06.2019, pervenuta al Collegio in pari data ed avente ad oggetto "Art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Marineo conseguente all' accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000";

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell' Area Finanziaria in data 25.06.2019;

Visto il parere di legittimità della proposta espresso dal Segretario Comunale in data 25.06.2019;

Vista la relazione del 25.06.2019, del Responsabile dell'Area Finanziaria sulla situazione finanziaria dell'Ente;

Acquisiti:

- **Copia della deliberazione della Corte dei Conti n. 139/2018-PRSP** del 9 maggio 2018 in cui si evidenziavano "numerosi profili di criticità illustrati anche nella nota di deferimento da parte del magistrato istruttore";

- **la nota protocollo 17109 del 28.11.2018 a firma del Signor Sindaco** di Marineo ad oggetto " Schema di bilancio di previsione anno 2018. Valutazioni";
- **la delibera 43 del Consiglio Comunale del 21/11/2018** con la quale si procedeva all'approvazione delle manovre correttive a seguito della deliberazione della Corte dei conti 139/2018/PRSP;
- **la delibera di C.C. n. 13 del 20/02/2019** ad oggetto "ripiano del disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui art. 3 commi 15 e seg. del D.lgs 118/2011 e art 2 d.m. 02/04/2015" con cui il Consiglio Comunale si determinava per la non approvazione stante il parere sfavorevole del collegio dei revisori dei conti;
- **la Delibera di C.C. n. 25 del 17 aprile 2019** ad oggetto: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 - Bis del D.lgs 267/2000) con la quale veniva bocciato il Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 - Bis del D.lgs 267/2000);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126, correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- i principi contabili approvati con il D.Lgs. n° 118/2011, corretti ed integrati;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione approvati dal CNDCEC, novembre 2011;

Visto l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

il Collegio, in riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, pervenuta allo stesso in data 25.06.2019 ed avente ad oggetto "Art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Marineo conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000", esperite appropriate ed approfondite analisi istruttorie,

redige

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Marineo ai sensi dell'art. 246, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Marineo, lì 26 giugno 2019

Three handwritten signatures in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Sommario

1. Premessa
2. Definizione di dissesto finanziario
3. Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario
4. Analisi delle principali poste e cause che hanno generato il dissesto finanziario
5. Conclusioni

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

1. Premessa

Nel ricorso all'istituto del dissesto finanziario, l'art. 246, comma 1, secondo periodo del T.U.E.L. prescrive una *"dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto"*.

E' di tutta evidenza come il legislatore ha voluto supportare la dichiarazione di dissesto, atto di estrema valenza per i riflessi che genera per un arco temporale considerevole sull'intero sistema di bilancio e sulla comunità amministrata, con una relazione tecnico - professionale dell'organo consultivo del Consiglio Comunale.

Con la presente si vogliono evidenziare gli aspetti di maggiore interesse e di rilievo per l'organo consiliare al fine di meglio valutare la proposta di ricorso alla procedura di dissesto finanziario per risanare l'ente.

2. Definizione di dissesto finanziario e riferimenti normativi

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'art 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste.

Il tutto è disciplinato dall'art 244 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Nel capo II del titolo VII del Testo Unico seguono tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario per portare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso e quindi al ritorno alla condizione di ente sano.

Di seguito si riportano le disposizioni normative di maggiore interesse per la presente relazione:

Articolo 244 **Dissesto finanziario**

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Articolo 246

Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri

di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Articolo 247

Omissione della deliberazione di dissesto

- 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.*
- 2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.*
- 3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.*
- 4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.*

Articolo 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

- 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.*
- 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nellamassa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.*
- 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.*
- 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano*

nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Articolo 250

Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Art. 258.

Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel

rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

(comma così modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160 del 2016)

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale

dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

3. Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli enti locali tramite dissesto finanziario, alle procedure concorsuali di natura civilistica.

Aspetto di primaria importanza è quello di assicurare al Comune la continuità d' esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economici-finanziari.

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro mutuando dal modello aziendalistico della *bad company e good company*, permettendo all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell'OSL dei crediti e del patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria.

Il dissesto finanziario, disciplinato dagli artt. 244 e seguenti del T.U.E.L., ha avuto un'importante modifica con due decreti legislativi, rispettivamente il n. 342 e n. 410 del 15 settembre 1997 e 25 ottobre 1998 con l'introduzione della procedura semplificata dello stato di dissesto di cui all'art. 258.

Tale procedura semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande per l'insinuazione nella massa passiva.

Pertanto nessun onere graverà sull'ente locale, mediante l'esibizione delle schede di rilevazione di tutti i debiti firmate dai responsabili di posizione organizzativa.

Aspetto da non sottovalutare in una situazione di carenza di organico e mancanza di specifiche professionalità.

A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili l'organo predispone il piano di estinzione delle passività includendo

le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti.

E' un istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 % dell'intero debito.

E' una procedura da sostenere in quanto permette un notevole risparmio di risorse finanziarie e rappresenta la soluzione finale e definitiva di problematiche che spesso si trascinano da anni.

La transazione e il relativo pagamento, consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie.

Anche la magistratura contabile in diverse occasioni (Sezione della Autonomie, delibera n° 14/2009) ha evidenziato che la *"chiave di lettura, che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà, è stato proprio la procedura semplificata ex art. 258 del T.U.E.L."*

Altro aspetto qualificante dell'istituto è previsto dall'art. 248 comma 2 laddove si prevede che *"dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"*.



4. Analisi delle principali poste e cause che hanno generato il dissesto finanziario

Al fine di assolvere compiutamente all' ufficio affidato allo scrivente, di relazionare sulle cause generatrici del dissesto finanziario del Comune di Marineo, occorre preliminarmente evidenziare come **la Corte dei Conti** con la

Deliberazione n. 139/2018-PRSP del 9 maggio 2018 ha evidenziato numerosi profili di criticità sul rendiconto 2015, sul bilancio di previsione 2016/2018 e sul rendiconto 2016 rilevando **" la presenza di significative anomalie ed irregolarità atte a pregiudicare gli equilibri economico-finanziari del Comune, nonché di numerose gravi violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria che rendono necessaria l'adozione di idonee e tempestive misure correttive rimarcando le situazioni pregiudizievoli per la sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente"**.

Di seguito si riporta un elenco delle principali criticità e anomalie rilevate:

A) Osservazioni in ordine al riaccertamento straordinario dei residui

1. Eliminazione di residui attivi per € 1.667.371,86 e passivi per € 4.980.487,40 senza fornire spiegazioni in merito;
2. Errata indicazione del Fondo pluriennale vincolato;
3. Errata re-imputazione dei residui passivi.

B) Osservazioni in merito al rendiconto 2015

1. Problematiche relative alla corretta certificazione del rispetto del patto di stabilità 2015 dovuto a diverse criticità e rilievi in merito agli equilibri di bilancio;
2. Rilievi in merito alla quantificazione del risultato di amministrazione ed in particolare in merito alla sottostima della quota accantonata per anticipazioni di liquidità, del fondo crediti di dubbia esigibilità, assenza di accantonamenti per perdite società partecipate e contenzioso;
3. Assenza di accantonamento di avanzo vincolato sebbene evidenziato in sede di riaccertamento straordinario dei residui;

4. Nessuna quota destinata agli investimenti sebbene nella gestione corrente sia stato certificato avanzo per investimenti pari ad € 302.519,29;
5. Utilizzo alla data del 31 dicembre 2015 di un importo pari ad € 2.154.391,19, per 365 giorni l'anno, di anticipazioni di tesoreria sebbene il comune avesse beneficiato delle anticipazioni di liquidità per un importo complessivo di € 6.436.925,07 nonché fondi a destinazione vincolata pari ad € 48.297,74 mai ricostituiti;
6. Superamento, in base al D.M. del 18/02/2013, di quattro parametri di deficitarietà strutturale;
7. Assenza di contrasto all'evasione tributaria;
8. Mancato controllo continuo e ricognizione, ai sensi dell'art. 193 TUELL, circa la situazione gestionale dell'ente teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare ed eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio;
9. Criticità in merito alla quantificazione di passività potenziali connesse al contenzioso dell'Ente;
10. Incapacità di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate.

C) Osservazioni in merito al bilancio di previsione 2016-2018

1. Ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2016.

D) Osservazioni in ordine al rendiconto di gestione 2016

1. Ritardo approvazione rendiconto di gestione 2016 (approvato il 20 luglio 2017)
2. Criticità in merito agli accertamenti di entrata e di spesa relativa ai servizi per conto di terzi e le partite di giro che non conservano l'equivalenza;
3. Sistemico ricorso all'anticipazione di liquidità di tesoreria in continuità con gli esercizi precedenti di cui € 1.108.322,76 è rimasta inestinta
4. Bassissima capacità di riscossione in merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria pari al 6,24 % dell'accertamento.
5. Superamento di tre parametri di deficitarietà strutturale;

6. Sottostima della quota accantonamento di risultato di amministrazione per anticipazione di liquidità;
7. Decremento non giustificato del fondo crediti di dubbia esigibilità non giustificato da una minore consistenza di residui attivi finali che, al contrario, subiscono un aumento;
8. Criticità in merito alla quantificazione di passività potenziali connesse al contenzioso dell'Ente;
9. Presenza di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa per € 272.747,76.

E) Osservazioni in ordine alle misure correttive sul rendiconto 2014

L'Ente non è riuscito a superare le criticità rilevate con deliberazione 30/2017/PRSP relative sul rendiconto di gestione 2014 sebbene avesse adottato le relative manovre correttive con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21/04/2017.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21/11/2018 venivano approvate le manovre correttive richieste dalla Corte dei Conti, in particolare l'Ente **ha adottato le seguenti misure correttive:**

A) Osservazioni in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 23.06.2011

- Cancellazione di residui attivi /passivi in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, erroneamente mantenuti al 31/12/2014
- Rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato
- Corretta re-imputazione di Residui passivi/attivi negli esercizi in cui vengono a scadenza (esigibilità)
- Accantonamento nel risultato di amministrazione dell'ammontare del debito da rimborsare per anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013 e s.m.i
- Accantonamento quota per eventuali oneri futuri (partecipata CO.IN.RES in liquidazione);

- Accantonamento quota per contenzioso in corso al 31/12/2014;
- Accantonamento della quota per indennità di fine mandato(T.F.M.)

A seguito dei correttivi adottati in esecuzione di quanto disposto dalla Corte dei Conti:

- a) il fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati agli esercizi successivi in funzione della esigibilità, da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2015/2017 viene quantificato come da prospetto sotto riportato

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	TOTALE
ANNO 2015	159.993,25	39.221,99	199.215,24
ANNO 2016		45.736,08	45.736,08
ANNO 2017		45.736,08	45.736,08

- b) il risultato di amministrazione presenta un saldo disponibile negativo di €. **6.678.515,71** al 01/01/2015 come rappresentato dalla tabella che segue:

Allegato B/1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)	1.638,95
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	6.843.869,98
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	5.607.965,76
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	1.550.016,27
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	1.749.231,51
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)	199.215,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 -	-1.234.265,27

DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	
Composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata (3)	
Fondo credito dubbia esigibilità	618.180,90
Fondo Anticipazione Liquidità DL 35/13	3.237.069,54
Fondo Oneri Futuri	1.500.000,00
Fondo contenzioso	85.000,00
Altri accantonamenti (T.F.R)	4.000,00
Totale parte accantonata (h)	5.444.250,44
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli da specificare	0
AVANZO DISPONIBILE	-6.678.515,71

B) Osservazioni in ordine al rendiconto 2015

1. equilibri di bilancio

a-b) Rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2015 il fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati agli esercizi successivi in funzione della esigibilità, da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2016/2017 viene quantificato come da prospetto sotto riportato

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	TOTALE
ANNO 2016(riacc.ordinario)	16.033,15	79.000,00	95.033,15
ANNO 2016 (riaccerta.straordi.)		45.736,08	45.736,08
totale 2016	16.033,15	124.736,08	140.769,23
ANNO 2017(riacc.ordinario)	16.033,15		16.033,15
ANNO 2017(riacc.straordinario)		45.736,08	45.736,08

c) Rideterminazione del saldo finanziario

Il saldo finanziario a seguito correttivi adottati è stato così rideterminato

<i>Importi in migliaia di euro</i>	
SALDO FINANZIARIO 2015	
	Competenza mista
ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	5.747
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	5.875
SALDO FINANZIARIO	-128
SALDO OBIETTIVO 2015	
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	354
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	-482

- l'ente applicherà nel corso dell'esercizio 2018 le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 (e successive modifiche e integrazioni).

d) Rideterminazione equilibrio di parte capitale:

in riferimento al rilievo formulato dalla Corte dei Conti di cui alla lettera B) punto 1) sub d), (errato accertamento di una entrata derivante dall'assunzione di un prestito di €.150.000,00 senza la corrispondente stipula del contratto) l'Ente nel rispetto dei principi contabili ha provveduto a stornare l'accertamento ed a rideterminare l'equilibrio di parte capitale come rappresentato dalla tabella che segue:

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	39.221,99
Entrate titolo IV	(+)	1.194.688,52
Entrate titolo V	(+)	0
totale		1.233.910,51
spese titolo II	(-)	576.717,17
Impegni confluiti nel FPV	(-)	124.736,08
Differenza di parte capitale		532.457,26
entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(-)	434.051,64
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
saldo di parte capitale		98.405,62

2. Risultato di Amministrazione

l' Ente, al fine del superamento delle criticità segnalate, ha provveduto:

- a) Ad Accantonare nel risultato di amministrazione la somma di € 2.213.968,07 corrispondente al debito residuo da rimborsare per anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013.e s.m.i al netto della quota per FCDE , in applicazione dell'art 2 comma 6 del DI 78/2015;
- b) A *Rideterminare il fondo credito di dubbia esigibilità in € 941.101,47 determinato come rappresentato dalla tabella che segue:*

Descrizione	Residui R.	Residui C.	% sval.	FCDE AL 31/12/2015
IMU	0	111.921,45	65,16	72.928,02
GETTITO ICI EVASIONE	1.831,09	-	93,69	1.715,55
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	155.167,23	826.736,26	72,43	711.192,69
canone depurazione e fognario servizio rilevante ai fini IVA	-	70.000,00	91,18	63.826,00
PROVENTI PER DISCARICA INERTE	-	7.000,00	100	7.000,00
CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIALI	-	20.000,00	92,87	18.574,00
Fabbricati - fitti attivi	-	15.526,77	41,71	6.476,22
CANONE IMPIANTO EOLOCO	-	100.000,00	31,09	31.090,00
COSAP	2.500,00	7.500,00	80,79	8.079,00
Violazione del codice della stradae			81,3	

del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze. Sanz Sanzioni ammini	5.950,73	4.000,00		8.089,94
Gettito ruolo violazione norme codice della strada esercizi precedenti	12.871,45	-	94,24	12.130,05
	178.320,50	1.162.684,48		941.101,47

c) Ad accantonare €1.500.000,00 per eventuali oneri futuri (partecipata CO.IN.RES in liquidazione)

d) Ad Accantonare al fondo contezioso **€309.000,00** di dui €272.747,76 Per debiti fuori bilancio (riconosciuti ed finanziati nell'esercizio 2016)

e) A destinare agli investimenti (senza vincolo di destinazione) €98.405,62 come prima determinato al sub d) punto 1

A seguito dei correttivi adottati il risultato di amministrazione presenta un saldo disponibile negativo di €. **6.456.086,65** al 31/12/2015 come rappresentato dalla tabella che segue:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio			
RISCOSSIONI	2.161.692,42	10.202.521,05	12.364.213,47
PAGAMENTI	3.296.269,62	9.067.943,85	12.364.213,47
Fondo di cassa al 31 Dicembre			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
RESIDUI ATTIVI	599.928,20	2.942.139,52	3.433.188,44
RESIDUI PASSIVI	470.172,82	3.982.091,83	4.452.264,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)			16.033,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)			124.736,08
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12			-1.159.845,44
Parte accantonata			
Fondo credito dubbia esigibilità			941.101,47
Fondo anticipazione liquidità DL 35/13 /e d.l.78/15			2.494.716,26

Fondo oneri futuri	1.500.000,00
Fondo contenzioso	309.000,00
di cui € 272.000,00 Per debiti fuori bilancio	
Altri accantonamenti(T.F.M)	7.267,98
Totale parte accantonata	5.252.085,71
Totale parte destinata agli investimenti (D)	98.405,62
Totale disponibile	-6.510.336,77

3. Anticipazione di tesoreria

Si prende atto della crisi di liquidità dell'Ente e si da atto che:

- a) l'Ente a causa dello sfasamento dei ritmi di incasso delle entrate (ruoli tributi, assegnazioni regionali, ecc.) con i ritmi di pagamento delle spese, è costretto a ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione concessa dall'istituto tesoriere. La drastica riduzione dei trasferimenti erariali, il notevole ritardo nell'accredito dei trasferimenti regionali (fondo delle autonomie) e la crisi economico finanziaria che ha investito tutta l'economia reale comprese le famiglie - contribuenti comportano per l'ente un problema di liquidità. Si attesta, comunque, l'anticipazione, richiesta ed utilizzata sempre e solo nei limiti previsti dalla legge, è stata impiegata solo al fine di far fronte alle sole necessità legate alle spese obbligate quali stipendi, imposte e tasse, canoni per utenze varie, rate di mutui, servizi essenziali e altre obbligazioni giuridicamente perfezionate, il cui mancato adempimento potrebbe comportare danni certi e gravi all'ente.
- b) Per quanto concerne le misure adottate al fine di ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria si fa presente che l'Ente ha già intrapreso misure organizzative cercando di poter ottenere maggiori risorse proprie legate ad un innalzamento della percentuale di riscossioni per recupero evasione e alla emissione in corso d'anno del ruolo Tari ed inoltre con la collaborazione fattiva del Responsabile del Servizio Finanziario è stato effettuato un capillare controllo di tutte quelle spese "discrezionali" la cui riduzione o rimodulazione non comporta danni all'Ente ma solo,

appunto, minori spese che, alla luce anche dell'attuale situazione economica, non sono più sostenibili.

- c) già a decorrere da questo esercizio, al fine di limitare il più possibile il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, l'Ente si sta adoperando ad intraprendere una serie di iniziative volte a velocizzare la riscossione dei tributi comunali, tra le quali, *in primis*, l'adozione di un piano straordinario di evasione e dell'emissione degli avvisi di accertamento tributi locali. L'ufficio tributi, nelle more che venga approvato il regolamento per la riscossione coattiva già proposto per il consiglio, sta predisponendo gli avvisi di accertamento per omesso totale o parziale pagamento TARI 2014 2015, che si dovranno completare entro il corrente anno,

1. Superamento ,dei valori limiti di quattro parametri obiettivi di deficitarietà strutturale

Si prende altresì atto che, al fine di ridurre le tensioni finanziarie legata alla scarsa liquidità e quindi ridurre il ricorso all'anticipazione di Tesoreria, l'Ente intende adottare per il futuro tutte le misure correttive precedentemente elencate al fine ridurre l'ammontare dei residui attivi e passivi l'anticipazione di Tesoreria, incidendo sulla tempistica della riscossione di entrate proprie

2. Assenza di attività di contrasto all'evasione tributaria

In merito per ciò che riguarda l'evasione tributaria si richiamano le misure correttive indicate nel sopracitato punto 3 lettera b)

3. Criticità sui residui

In merito al rilievo di cui al presente punto

- a. Eliminazione di residui passivi, conservati al 1 gennaio 2015,
- b. Re-imputazione di residui attivi e passivi mantenuti

Si richiamano le misure correttive adottate con atto di G.M n. 94/2018 procedendo contestualmente al riaccertamento straordinario

- alla cancellazione di residui attivi /passivi in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, erroneamente mantenuti
- Alla corretta re-imputazione di Residui passivi/attivi negli esercizi in cui vengono a scadenza (esigibilità)

4. Debiti fuori bilancio

Per il futuro al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio, si ritiene indispensabile procedere ad azioni correttive tese a garantire che le spese di bilancio trovano totale copertura nei budget di spesa. Per prevenire il fenomeno si garantirà, già in fase di approvazione del bilancio di previsione, la costituzione di un apposito fondo per la

copertura di passività potenziali, oltre un'attenta ricognizione della spesa, a carico di ogni responsabile, al fine di garantire la completa e totale copertura delle spese previste. Tali attività dovranno poi trovare riscontro nei procedimenti di controllo interno di gestione, nonché nelle valutazioni individuali di performance al fine di responsabilizzare tutto il personale dipendente.

Demandare ai Responsabili di Settore il compito di effettuare una puntuale programmazione delle entrate e delle spese da iscrivere in bilancio; ciò al fine di monitorare gli equilibri di bilancio e soprattutto evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Nel rispetto della legge ed ai sensi del Regolamento di contabilità armonizzata in vigore, entro la data di approvazione del Rendiconto, ciascun responsabile è tenuto a rendere l'attestazione circa la sussistenza o insussistenza di debiti fuori bilancio o di passività potenziali di cui sono venuti a conoscenza.

5. Passività potenziali connesse al contenzioso

Prendere atto della nota di ricognizione delle passività potenziali trasmessa dal responsabile affari generali in data dalla quale si evince che al 31.12.2015 è resistente in opposizione a decreto ingiuntivo n.77/2010 di €. 28.201,49.

C) Osservazione in ordine al rendiconto 2016

1. Equilibri di bilancio

Si da atto che, a seguito dei correttivi adottati in riferimento al riaccertamento straordinario e al rendiconto 2015 e alla Corretta re-imputazione di Residui passivi/attivi negli esercizi in cui vengono a scadenza (esigibilità):

- il fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati agli esercizi successivi in funzione della esigibilità, da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2017 viene quantificato come da prospetto sotto riportato

ANNO 2017(riacc.ordinario)	16.033,15		16.033,15
ANNO 2017(riacc.straordinario)		45.736,08	45.736,08

Il saldo di finanza pubblica al 31/12/2016 viene così rideterminato

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	16
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	125
3	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	6717
4	SPEE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	6.784
5=1+ 2+3- 4	SALDO FINANZIARIO	74
6	SALDO OBIETTIVO 2016	0
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8 = 6+7	SALDO OBIETTIVO 2016 FINALE	0
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	74

2. mancata equivalenza delle partite di giro

In riferimento a tale rilievo si è provveduto ad apportare le dovute rettifiche determinando l'equivalenza tra accertamenti di entrata con i corrispondenti impegni di spesa.

3. bassissima capacità di riscossione in merito all'attività di contrasto all'evasione

Sul punto l'ente intende adottare tutte le misure correttive precedentemente elencate;

4. Superamento dei valori limiti di tre parametri obiettivi di deficitarietà strutturale

Sul punto l'ente intende adottare tutte le misure correttive precedentemente elencate al fine ridurre l'ammontare dei residui attivi e passivi e per ridurre l'anticipazione di Tesoreria incidendo sulla tempistica della riscossione di entrate proprie.

Per il futuro, quale misura correttiva, al fine di ridurre l'ammontare dei residui attivi /passivi di nuova formazione, si raccomanda ai vari responsabili delle Aree in cui si articola l'organizzazione dell'Ente di:

- prestare la massima attenzione nella gestione delle entrate e delle spese.
- Che siano mantenute tra i residui attivi solo le somme accertate per le quali esiste un titolo giuridico che renda l'ente locale creditore della correlativa entrata (art.189 del D.Lgs. 267/2000).
- Che nel momento in cui si adottano provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni di spesa, devono ottemperare a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2008, ed attestare espressamente, sotto la propria responsabilità, all'esito di preventiva verifica, che la spesa oggetto del provvedimento ed il programma del relativo pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

5. Risultato di amministrazione

L'Ente, al fine del superamento delle criticità segnalate ha provveduto:

- a) Ad Accantonare nel risultato di amministrazione la somma di € 1.526.606,93 corrispondente al debito residuo da rimborsare per anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013.e s.m.i al netto della quota per FCDE, in applicazione dell'art 2 comma 6 del DI 78/2015;
- b) A *Rideterminare il fondo credito di dubbia esigibilità in € 1.304.018,90;*
- c) Ad accantonare € 1.500.000,00 per eventuali oneri futuri (partecipata CO.IN.RES in liquidazione);
- d) Ad Accantonare al fondo contezioso € 188.000,00 resistente in opposizione a decreto ingiuntivo n. 628/2016 ed in opposizione



ricorso in appello sentenza n. 414/2014 (rif. decreto ingiuntivo n. 77/2010);

- e) A destinare agli investimenti (senza vincolo di destinazione) €.98.405,62 (esercizio precedente non utilizzato);
- f) A seguito dei correttivi adottati il risultato di amministrazione presenta un **saldo disponibile negativo di €. -6.273.509,92 al 31/12/2016** come rappresentato dalla tabella che segue

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio			
RISCOSSIONI	1.887.180,53	7.074.523,52	8.961.704,05
PAGAMENTI	2.91.444,30	5.875.141,57	8.788.585,87
Fondo di cassa al 31 Dicembre			173.118,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			173.118,18
RESIDUI ATTIVI	1.607.422,97	3.800.490,40	3 4.919.234,50
RESIDUI PASSIVI	1.372.889,89	5.075.552,12	5 6.488.442,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)			16.033,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)			45.736,08
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12			-1.417.858,56
Parte accantonata			
Fondo credito dubbia esigibilità			1.304.018,90
Fondo anticipazione liquidità DL 35/13			1.753.226,84
Fondo oneri futuri			1.500.000,00
Fondo contenzioso di cui €. Per debiti fuori bilancio			188.000,00
Altri accantonamenti (trattamento fine mandato)			12.000,00
Totale parte accantonata			4.757.245,74
Totale parte destinata agli investimenti (D)			98.405,62
TOTALE DISPONIBILE			-6.273.509,92

6. Organismi partecipati

L'Ente con nota pec 31/05/2017 si è attivato al fine di richiedere l'asseverazione dei dati alle società partecipate, non ricevendo alla suddetta richiesta alcun riscontro, nemmeno da parte di rispettivi organi di revisione.

Come conseguenza del mancato riscontro alla richiesta di asseverazione di cui al punto sub 11 b) vi è stata l'impossibilità di verificare i debiti ed i crediti. A decorrere dall'esercizio in corso, e già con l'approvazione del rendiconto 2017, quale misura correttiva al presente rilievo si dà indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario di allegare la nota informativa di cui sopra anche in assenza di dati asseverati

Osservazioni in ordine alle misure correttive sul rendiconto 2014

In merito alla criticità, il Consiglio ha preso atto che le misure correttive approvate con atto n. 27 del 21 aprile 2017 non appaiono complessivamente sufficienti al superamento delle criticità rilevate dalla Sezione con deliberazione n. 30/ 2017/PRSP relativa al rendiconto esercizio 2014. Rilevando, inoltre, che la maggior parte dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti con deliberazione n.139/2018 sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento, con la deliberazione n. 30/2017 e che con l'adozione della deliberazione odierna, in qualche maniera si sta comunque provvedendo alla rimozione delle criticità, impegnandosi ad assicurare ed adottare nel futuro i suggerimenti e le raccomandazioni che emergeranno dalle deliberazioni della Corte al fine di rimuovere in tempo le eventuali criticità riscontrate nonché a garantire la corretta e regolare gestione finanziaria dell'Ente.



Con nota prot. 17910 del 14 dicembre 2018 del responsabile del Servizio Finanziario, dopo l'approvazione delle manovre correttive deliberate dal Consiglio Comunale con delibera 43 del 21/11/2018, a seguito della deliberazione della Corte dei conti 139/2018/PRSP, anche in riscontro alla nota del Sindaco nonché a quella del Commissario Ad Acta e sulla scorta di elementi in suo possesso evidenziava che "allo stato, lo squilibrio complessivo dell'ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui all' art. 193 del Tuel, per cui ricorrono le condizioni previste dall' art. 243 bis e seguenti del Tuel, introdotto dal D. L. n. 174/2012, per l'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale".

Con delibera n. 13 del 20/02/2019 ad oggetto "ripiano del disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui art. 3 commi 15 e seg. Del d.lgs 118/2011 e art 2 d.m. 2/04/2015" il Consiglio Comunale si determinava per la non approvazione. Al riguardo il collegio dei revisori dei conti aveva espresso il parere non favorevole in quanto nella proposta di delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, non venivano indicate le modalità di recupero del maggiore disavanzo.

Con propria nota prot. 3121 del 28 febbraio 2019 **lo scrivente Collegio dei Revisori dei Conti e il Commissario regionale ad acta** rilevavano:

- *il forte ritardo nella predisposizione del Rendiconto 2017 e del Bilancio di Previsione 2018-2020, i cui termini di approvazione sono ampiamente scaduti;*
- *la grave situazione finanziaria dell'Ente, come rilevato dal Riaccertamento Straordinario dei Residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 26.09.2018 in cui emerge un disavanzo di amministrazione di € 6.678.515,71;*
- *che la Proposta deliberativa del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2018 con oggetto, "ripiano del disavanzo di amministrazione all' 01.01.2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui art.3 commi 15 e seg. D. Lgs. n. 118/ 2011 e art. 2 D.M.*

02.04.2015 a seguito deliberazione corte dei conti n. 139/2018”, ad oggi non è stata ancora deliberata;

- che dallo Schema di Rendiconto dell'esercizio 2017 emerge un **Disavanzo di Amministrazione di €. 6.704.954,84** e che lo stesso non è ripianabile attraverso le ordinarie misure di rientro (tre anni) ex art. 188 del D. Lgs n. 267/2000;
- Che il fondo di cassa è pari a Zero;
- L' utilizzo strutturale dell'anticipazione di Tesoreria;
- Che in assenza della parificazione dei rapporti credito/debito con le società partecipate, il Collegio non è in grado di esprimere nessun giudizio di congruità sull'accantonamento al fondo oneri futuri proposto di €. 1.500.000,00.
- Preso atto della Relazione al Rendiconto di gestione 2017 e sullo schema di Bilancio di previsione 2018 a firma del Sindaco, con le quali viene rappresentato e denunciato il **“grave stato di crisi finanziaria”**;
- Preso atto, altresì, della Proposta deliberativa del Consiglio Comunale con oggetto: **Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243. Bis D. Lgs. 267/2000)**, in cui viene ulteriormente evidenziata la **“grave situazione finanziaria in cui versa il Comune”**;
- Preso atto, altresì, che come rappresentato dal responsabile del servizio finanziario nella proposta sopra richiamata **“ l'Ente non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti”**

Per quanto sopra rilevato, l'Organo di Revisione, diffida, l'Ente affinché si attivi a mettere in atto ogni utile iniziativa atta a superare le criticità sopra rilevate al fine di ristabilire gli equilibri finanziari, o attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D. Lgs n. 267/2000, per la durata massima di 20 anni, e il **Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria presenti un piano di Riequilibrio Finanziario sostenibile** che contenga l'assenso preventivo dei creditori alla rateizzazione proposta e tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio incluso il ripiano del Disavanzo di Amministrazione di €. 6.704.954,84, in modo che il Collegio dei Revisori dei Conti possa esprimere le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della “massa passiva”, che l'ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, valutando l'attendibilità delle previsioni alla luce dell'esperienza maturata in ordine alla situazione dell'ente, secondo le Linee Guida della Corte dei Conti di cui alla Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR.

Oppure dichiarare il Dissesto Finanziario previsto dall'art. 244 e seguenti del D.Lgs 267/2000.

Infatti, qualora non vi fosse spazio per procedure di risanamento alternative (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), si dovrà procedere alla dichiarazione di dissesto finanziario, atteso che l'inerzia nell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto tende a provocare conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'amministrazione interessata e, in ultima analisi, per gli stessi creditori, con gravi conseguenze qualora si rifiutasse di prendere atto della gravità della situazione.

Con la proposta di deliberazione n. 16 del 12 aprile 2019 ad oggetto: **Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 – Bis del D.lgs 267/2000)**, il responsabile pro-tempore del servizio finanziario:

- proponeva di prendere atto dello squilibrio strutturale dell'Ente;
- prendeva atto che a seguito delle manovre correttive l'Ente non era in grado di ripianare il disavanzo secondo le modalità previste dall'art. 188 Tuel pari ad € 6.854.954,85 (di cui 6.678.515,71 derivanti dal riaccertamento straordinario);
- proponeva il ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis (piano riequilibrio pluriennale) quale rimedio sostenibile mediante ripiano ventennale con quote costanti pari ad € 342.747,42 recuperabili sul bilancio mediante 5 misure evidenziate nella stessa Proposta;
- Proponeva, altresì, il ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti da rimborsare in 10 anni che avrebbe consentito una riduzione consistente dei debiti commerciali in essere.

Successivamente, con Delibera n. 25 del 17 aprile 2019 il **Consiglio Comunale non approvava la proposta** del responsabile del Servizio Finanziario di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 – Bis del D.Lgs 267/2000).

Le cause dello squilibrio strutturale del Comune di Marineo, possono essere individuate anche dalla **Relazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario allegata alla presente dove si evince che:**

- **alla** data del 31 dicembre 2018 risulta avere debiti, certi liquidi ed esigibili pari ad € 2.183.330,80;
- **che** alla data della presente proposta, la massa debitoria risulta essere incrementata e che sono ancora in corso le verifiche da parte degli uffici preposti;
- **che** l'Ente risulta essere al limite massimo di utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria concessa e, come evidenziato con la determinazione dirigenziale 27 del 03/06/2019 utilizzando in aggiunta anche i fondi vincolati esistenti pari ad € 847.273,93;
- **che** le somme vincolate utilizzate per cassa derivano da finanziamenti di opere pubbliche per complessivi euro € 847.273,93 con la conseguenza che l'Ente dovrà tempestivamente apporre vincoli alle prossime somme in entrata libere comunali fino a concorrenza della somma;
- **che** l'Ente ha superato l'utilizzazione di anticipazione massima concedibile allo stesso e versi in una situazione di squilibrio di cassa "strutturale" come per altro evidenziato e contestato più volte da parte della Corte dei Conti;
- **che** agli atti dell'Ente non sono presenti determinazioni dirigenziale di parifica degli agenti contabili interni ed esterni all'Ente;
- **che** L'Ente non ha provveduto ad iscrivere a ruolo diverse partite derivanti da avvisi di accertamento che risultano ormai prescritte e non ha in atto alcuna convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione e/o Riscossione Sicilia non avendo approvato con apposita Delibera consiliare alcuna convenzione. (ultima delibera di proroga giunta nota uff. tributi 7924 del 29/05/2019 n.60 del 25 luglio 2011);
- **che** il Comune non riesce a garantire gli emolumenti al personale dipendente che risulta, ad oggi, essere in arretrato dal mese di febbraio 2019;
- **che** l'Ente non riesce a garantire il pagamento delle utenze elettriche telefoniche ed energetiche comprese quelle per l'acquisto di carburanti e spese per servizi obbligatori in materia di servizi sociali;

- **che** l'Ente al 31 maggio 2019 non è riuscito ad onorare il pagamento del mutuo anticipazione di liquidità posizione 6025 Cassa Depositi e Prestiti pari ad € 128.458,06;
- **che**, l'esistenza di numerose fatture, decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti dovuti a mancati pagamenti a cui l'ente non può e non ha potuto far fronte per carenza di liquidità, producono interessi che aumentano la massa debitoria dell'ente;
- **che** la situazione debitoria dell'Area I Istruzione-Cultura e turismo del servizio per il trasporto pubblico extraurbano è pari ad € 582.917,30 per fatture non pagate dal mese di gennaio 2015;
- **Che** esistono debiti fuori bilancio dell'Area Tecnica da riconoscere e finanziare per € 748.345,63;
- **che**, relativamente dell'Area Amministrativa, si evidenziano contenziosi con costituzione dell'Ente pari ad € 389.078,21, Decreti Ingiuntivi non opposti per € 1.263.250,69 oltre interessi e spese fino al soddisfo, debiti fuori bilancio per € 74.700,80, maggiorazione per spese legali per € 43.557,49 nonché passività potenziali non ancora quantificabili connesse a esistenza di contenziosi che qualora dovessero concretizzarsi in senso sfavorevole finirebbe per compromettere i già deteriorati equilibri finanziari dell'Ente;
- **che** il deficit di cassa, che rappresenta uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario, determina irregolarità nei flussi che non consentono all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e ad onorare al pagamento delle spese obbligatorie per legge.



Ulteriori profili di criticità si rilevano:

- dall'evoluzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria così come meglio riportato nella seguente tabella:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	2.507.968,00	2.189.427,00	2.379.648,80
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL			
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365	365	365
Utilizzo medio dell'anticipazione			
Utilizzo massimo dell'anticipazione			
Entità anticipazione complessivamente corrisposta			
Entità anticipazione non restituita al 31/12	2.154.391,19	1.108.322,76	1.614.142,22

- dal mancato rispetto nell'esercizio 2017 dei tempi medi di pagamento - l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è stato di gg. **188**;
- dal basso livello di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente (come rilevato nella Relazione al Rendiconto dell'esercizio 2017).

Accertato che l'Ente opera in gestione provvisoria poiché l'ultimo bilancio approvato è quello relativo al 2017-2019.

Inoltre, dall'esame della documentazione fornita e dalla Relazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario allegata alla proposta de quo **si rileva** che l'Ente non è nella condizione di dare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, ai Debiti fuori Bilancio e non è in grado di assicurare la copertura del disavanzo.



5. Conclusioni

Esperita approfondita analisi ed esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Marineo ai sensi degli artt. 244 e 246 del T.U.E.L. e la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria sulla situazione finanziaria dell'Ente;

visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

visti i principi contabili approvati con il D. Lgs. n° 118/2011, corretti ed integrati;

visto l'ordinamento amministrativo della Regione Siciliana;

visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell' Area Finanziaria del 25.06.2019;

visto il parere favorevole di legittimità della proposta espresso dal Segretario Comunale il 25.06.2019;

considerato che dall'analisi della situazione economico finanziaria dell'Ente, sin qui rappresentata, si evince una situazione di grave squilibrio, l'impossibilità dell'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, nonché l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può far fronte con le modalità di cui all'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'art. 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) condizioni previste dall' art. 244 del Tuel.

Il Collegio, in ragione delle criticità accertate e rilevate, ritiene che affinché si possa dare avvio ad un reale processo di risanamento economico-finanziario dell'Ente, libero dai debiti pregressi, così da garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività **rilevando la presenza delle cause e delle condizioni di cui all'art. 244 D. Lgs. 267/2000**, rimette al Consiglio Comunale, la decisione di adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti.

Marineo, li 26.06.2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Gervasi - Presidente

Dott. Antonino Maraventano - Componente

Dott. Graziano Viola - Componente

